



## Istituto Comprensivo Statale "VIA REGINA ELENA"

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado " L. Pirandello"

*Istituto in rete con le Università di Ancona, Macerata, Camerino, Urbino*



Via Regina Elena, 5 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) Tel: 0733 812992- Fax : 0733 779436

Codice meccanografico: MCIC834002 - Codice fiscale: 93068510432

E-mail : [mcic834002@istruzione.it](mailto:mcic834002@istruzione.it) - Posta certificata : [mcic834002@pec.istruzione.it](mailto:mcic834002@pec.istruzione.it)

**[www.iscviareginaelena.it](http://www.iscviareginaelena.it)**

Prot. 5287/B19

Civitanova Marche , 15-10-2014

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
Iscritti presso le scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto  
Comprensivo Statale "Via Regina Elena"  
Al sito WEB Area Genitori

Oggetto: Obblighi relativi alla corresponsabilità genitoriale.

Considerato il continuo evolversi delle situazioni familiari, si ritiene necessario informare i genitori circa la normativa riguardante la potestà genitoriale, anche in caso di separazione e/o divorzio.

Per opportuna conoscenza, dunque, si porta a conoscenza delle SS.LL le normative al riguardo, cui la Scuola si deve attenere.

Distinti saluti



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
F.to PROF.SSA DANIELA BOCCANERA

**MIUR**

***Dipartimento per l'istruzione***  
*Direzione generale per lo studente*

**Prot. n. 7657/A0**

**Destinatari**

Roma, 20 dicembre 2005

Oggetto: Genitori separati non conviventi - Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli.

A seguito del parere di merito del Ministero della Giustizia, relativo alla possibilità per il genitore non affidatario, in situazione di separazione e/o divorzio, di potere esercitare il diritto di seguire il figlio nel percorso scolastico, si invitano le SS. LL. a tener conto di quanto segue.

La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo (art. 316 c.c.) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente. Anche quando l'esercizio della potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi (art. 155 c.c.).

Il coniuge, cui i figli non siano affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

Si può, altresì, affermare che la funzione educativa - di cui peraltro la potestà è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio, inteso come soggetto di diritti nella sua centralità, anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

E' proprio su tali comportamenti, quando si configurino gravi forme di carenza di assistenza e cura ovvero abuso, che il genitore, affidatario o non affidatario, potrà incorrere nella decadenza della potestà genitoriale su provvedimento del giudice ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Solo in tal caso, a tutela del figlio nei confronti del quale è stata posta in essere la condotta pregiudizievole, il genitore decaduto dalla potestà sarà conseguentemente decaduto da qualunque diritto dovere nei confronti dell'educazione dei figli.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler favorire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.

Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di conoscere eventuali situazioni di disagio che possano essere di impedimento, anche parziale, del diritto di conoscenza di cui alla presente nota.

**IL DIRETTORE GENERAL E**  
**Maria Moiola**

**Direzione Regionale USR UMBRIA**

Prot. n. A00DRUM 53037 C/27  
Affari Generali-URP

Perugia, 22/08/2011

**Oggetto: Genitori separati non conviventi. Richiesta documentazione e informazioni riguardanti carriera scolastica dei figli, iscrizione, rilascio di nulla-osta.**

Gli artt. 155 e 317 del c.c. prevedono che nell'ipotesi in cui i genitori risultino separati o divorziati con affidamento dei figli ad un genitore, l'altro genitore non affidatario ha comunque titolo ad esercitare il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e quindi ad accedere alla documentazione scolastica degli stessi (Cfr. nota del Ministero della P.I. prot. n. 7657 del 28/12/2005 che si rimette in allegato).

Le circolari ministeriali sulle iscrizioni degli alunni negli ultimi anni (vedi la più recente n. 101 del 30 dicembre 2010 valida per l'a.s. 2011/2012) prevedono un richiamo alla legge n. 54 dell'8/02/2006 la quale modifica l'art. 155 del c.c. e afferma che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Al momento dell'iscrizione dei figli i genitori divorziati o separati sono tenuti a comunicare formalmente alla scuola il loro stato e a produrre uno stralcio della sentenza di separazione, in particolare la parte in cui sono espresse le condizioni poste dal giudice del Tribunale ai genitori in rapporto ai figli.

In calce al modello di domanda allegata alla C.M. sulle iscrizioni sopracitata, è previsto che i genitori debbano dichiarare se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.

Nel caso di richiesta di rilascio del nulla-osta per l'iscrizione ad altra scuola, la stessa dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori.

Solo nel caso in cui il giudice abbia stabilito che un genitore è decaduto dalla potestà genitoriale, conseguentemente decade da qualunque diritto-dovere nei confronti dell'educazione dei figli.

Alla luce di quanto sopra illustrato si ritengono legittime le richieste avanzate alle scuole dai genitori non affidatari circa il diritto ad essere informati sulle attività scolastiche dei figli, sul loro rendimento e ogni altra informazione che la scuola normalmente comunica ai genitori

Le decisioni nell'interesse dei figli andranno prese di comune accordo da parte dei genitori, sentiti i servizi sociali e in caso di disaccordo le questioni saranno rimesse al giudice.

Per Il Direttore Generale  
Maria Letizia Melina  
IL Dirigente  
Domenico Petruzzo